

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

Quale è la situazione della mediazione penale minorile in Ticino?

La Legge federale di diritto processuale penale minorile (Procedura penale minorile, PPMin) del 20 marzo 2009 (entrata in vigore il 1° gennaio 2011) ha introdotto un'importante novità, ossia la possibilità di ricorrere alla mediazione.

Altri Stati offrono la possibilità della mediazione anche in occasione di reati compiuti da adulti, e i risultati sono in generale buoni, sia in termini di minore recidiva, sia di miglior ascolto delle vittime. Il Parlamento federale, dopo essersi posto la domanda, non ha previsto nel CPP (applicabile agli adulti) un articolo esplicito sulla mediazione. Questo interessante passo è però comunque stato compiuto almeno per i minorenni.

La legge prevede, infatti:

Art. 5 - Rinuncia al procedimento penale

¹L'autorità inquirente, il pubblico ministero minorile e l'autorità giudicante prescindono dal procedimento penale se:

(...)

b. si è svolta con successo una conciliazione o una mediazione”.

E, in seguito:

Art. 17 - Mediazione

¹L'autorità inquirente e le autorità giudicanti possono sospendere in ogni tempo il procedimento e affidare l'incarico di svolgere una procedura di mediazione a un'organizzazione o persona idonea se:

- a. non sono necessarie misure protettive o l'autorità civile ha già disposto provvedimenti adeguati;
- b. non sussistono le condizioni di cui all'articolo 21 capoverso 1 DPMin (cioè casi di impunità, ndr).

²Se la mediazione ha successo, il procedimento viene abbandonato”.

Come illustrato sul sito del nostro Cantone (<https://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-penale/mediazione-penale-minorile>), “La mediazione penale è un'attività volta a risolvere situazioni di conflitto e a riparare il torto tra il danneggiato e il minore autore di un reato penale. Questa procedura può essere avviata dal Magistrato dei minorenni se non sono necessarie misure protettive e se non si è in presenza di un crimine molto grave. Quando i presupposti sono adempiuti l'autorità competente, ottenuto il consenso delle parti e dei loro rappresentanti legali, incarica della mediazione una persona qualificata e autonoma, al fine di trovare una soluzione negoziata liberamente tra le persone coinvolte. Il Magistrato dei minorenni abbandona definitivamente il procedimento se grazie alla mediazione si è giunti a un accordo tra il danneggiato e il minore”.

Per contro, sul sito non si trovano informazioni, dati o statistiche su quanto la mediazione penale minorile sia utilizzata in Ticino, né se si intenda promuoverla, o ampliarla.

Il rendiconto del Consiglio della Magistratura (2020) liquida invece la tematica in una sola riga.

“Nell'anno in rassegna sono state pronunciate 887 condanne a cui vanno aggiunti 170 abbandoni, 26 procedure trasmesse ad altre autorità fuori Cantone e 217 incarti congiunti, per un totale di 1300 incarti chiusi. Abbiamo inoltre proposto alcuni tentativi di mediazione penale”.

Vedi <https://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/consiglio-della-magistratura/rendiconti-annuali/> (pag. 50).

Avvalendomi delle facoltà concessemi dalla legge, chiedo al Consiglio di Stato:

1. Come valuta, in teoria, le possibilità offerte dalla mediazione penale minorile?
2. In quanti procedimenti (ogni anno) si è tentata la mediazione dall'entrata in vigore della PPMin? Quale percentuale essi rappresentano, sul totale?
3. In quanti di essi la mediazione è riuscita e il procedimento penale è stato quindi abbandonato?
4. In questi casi, vi sono state recidive?
5. Nel caso in cui il ricorso alla mediazione sia stato numericamente irrilevante, intende il Consiglio di Stato capire il perché, quali sono gli ostacoli, per poi eventualmente, nell'ambito delle proprie competenze, promuoverne la applicazione e eventualmente ampliarla?

Maddalena Ermotti-Lepori